

ALLEGATO

| Denominazione della prova   | Norma / metodo   |
|---|--|
| Cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi - Waxes and fatty acids methyl and ethyl esters      | Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. CE 61/2011                                   |
| Acidità - Acidity (>0,01 % m/m acido oleico)  | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007                                  |
| Esteri metilici degli acidi grassi - Fatty acids methyl esters (>0,01%)                             | Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet | Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993                                 |
| Acidità, numero di acidità - Acidity, acid value (>0,01%)   | UNI EN ISO 660:2009  |
| Esteri metilici degli acidi grassi - Fatty acids methyl esters (>0,01%)                             | UNI EN ISO 12966-2:2011 + UNI EN ISO 5508:1998                                     |
| Numero di perossidi - Peroxide value (>0,2 meqO <sub>2</sub> /Kg)                                   | Reg. CEE 2568/1991 allegato III  |

13A08929

DECRETO 25 ottobre 2013.

**Autorizzazione al laboratorio BonassisaLab S.r.l., in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL CAPO DIPARTIMENTO


DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 13 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (S.O.) n. 277 del 27 novembre 2009 con il quale al laboratorio BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia, S.S. 684,300 Zona ASI sn è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;



Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 ottobre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 14 ottobre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento in data 12 settembre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0328 al laboratorio BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia, S.S. 684,300 Zona ASI sn;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia, S.S. 684,300 Zona ASI sn, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio BonassisaLab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.


3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2013

*Il capo dipartimento:* ESPOSITO



ALLEGATO

| Denominazione della prova     | Norma / metodo                    |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Acidità volatile              | OIV-MA-AS313-02 R2009             |
| Anidride solforosa            | OIV-MA-AS323-04B R2009            |
| Ceneri                        | OIV-MA-AS2-04 R2009               |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV-MA-AS312-01A R2009 pag. 23-32 |
| Acidità totale                | OIV-MA-AS313-01 R2009             |
| Estratto secco totale         | OIV-MA-AS2-03B R2012              |
| Zuccheri riduttori            | OIV-MA-AS311-01A R2009            |
| pH                            | OIV-MA-AS313-15 R2011             |

13A08944

DECRETO 25 ottobre 2013.

**Autorizzazione al laboratorio BonassisaLab S.r.l., in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL CAPO DIPARTIMENTO  
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 13 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (S.O.) n. 277 del 27 novembre 2009 con il quale al laboratorio BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia, S.S. 684,300 Zona ASI sn è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 ottobre 2013;



Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 14 ottobre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento in data 12 settembre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0328 al laboratorio BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia, S.S. 684,300 Zona ASI sn;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia, S.S. 684,300 Zona ASI sn, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio BonassisaLab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2013

*Il capo dipartimento:* ESPOSITO



ALLEGATO

| Denominazione della prova  | Norma / metodo  |
|--|---|
| 1,2 Digliceridi  | NGD C87 2005  |
| Acidità  | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007                                   |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto                                  | Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993                                  |
| Biofenoli  | NDG C89 2010  |
| Esteri metilici degli acidi grassi   | Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 |
| Determinazione del contenuto di Cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi | Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011                                    |
| Numero di perossidi  | Reg. CEE 2568/1991 allegato III   |

13A08945

DECRETO 25 ottobre 2013.

**Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 cui dare attuazione nella corrente annualità e determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura";

Visto l'art. 2 comma 5-undecies della legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che individua i soggetti attuatori in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015;

Visto il "Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015" adottato con decreto del Ministro n. 1223 del 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 29 marzo 2013, registro n. 3, foglio n. 142, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013;

Considerata la dotazione finanziaria inerente l'annualità 2013 di cui al capitolo 7080/3 "Contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica";

Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto in particolare l'art. 12 della suddetta legge che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

